N. R. P.U. 112/2023

Tribunale Ordinario di Ragusa

Il giudice,

esaminati gli atti del presente procedimento;

rilevato che i debitori istanti [redacted] (c.f. [redacted]) e [redacted] (c.f. [redacted]) hanno depositato (tramite l'OCC Commercialisti di Ragusa) ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII;

ritenuto che appare sussistere la competenza di questo Tribunale, poiché i debitori istanti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2-3, CCII), nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 67, comma 2, CCII) sono stati riportati nel ricorso o depositati in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;

ritenuto che (come richiesto dall'art. 68, comma 2, CCII), la relazione dell'OCC contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

ritenuto che la proposta appare prima facie ammissibile, in quanto (salva eventuale diversa valutazione, anche all'esito delle osservazioni dei creditori):

- i debitori istanti appaiono qualificabili come consumatori, trattandosi di persone fisiche che agiscono esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e), CCII);

- i debitori istanti appaiono versare in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

- non appaiono ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo ai debitori istanti (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione già per due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode);

P.Q.M.

1) dispone che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, sul sito web di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

2) dispone che la proposta e il piano siano comunicati, unitamente al presente decreto, a cura dell'OCC, a tutti i creditori entro trenta giorni, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

3) avvisa i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

4) dispone che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentiti i debitori istanti, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

5) dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente avviati nei confronti dei debitori istanti [redacted] e [redacted];

6) dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori istanti [redacted] e [redacted] fino alla conclusione del procedimento;

7) fissa per l'eventuale omologa del piano l'udienza del 3/4/2024, ore 10.30.

Si comunichi.

Ragusa, 10 gennaio 2024.

IL GIUDICE
dott. Carlo Di Cataldo

TRIBUNALE RAGUSA

O.C.C COMMERCIALISTI DI RAGUSA

VIA NINO MARTOGLIO, 5

C/O O.DC.EC Ragusa

RICORSO PROPOSTA PIANO RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

EX ART.67 D.LGS. N. 14/2019

I sottoscritti [redacted], NATA A [redacted] (RG) IL [redacted] - C.F. [redacted] ed ivi residente in [redacted] - [redacted], nato a [redacted] il [redacted] - C.F. [redacted] ed ivi residente in [redacted], coniugati in regime di comunione dei beni.

PREMESSO che

i ricorrenti hanno presentato in data 08-09-2023 all'O.C.C. di Ragusa, istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi;

in data 14-09-2023è stato nominato quale gestore della crisi il dott. Devid Guccione con studio in Modica nella Via Pietro Nenni, 37;

- versano in una situazione di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs n. 14/2019 (codice della crisi di impresa e della insolvenza);
- ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento rivestono la qualifica di " consumatori" ai sensi dell'art. 2, comma1, lett. c) D.lgs. n. 14-2019 e si trovano in una situazione di sovraindebitamento, cui vorrebbero porre rimedio.

Ai fini del presente procedimento i proponenti eleggono il domicilio presso l'O.C.C. dell'O.D.C.E.C. di Ragusa con sede in Via Nino Martoglio n. 5, Pec: occ@pec.odcecragusa.it

Sussistono per i ricorrenti i presupposti per l'ammissibilità ed in particolare:

Non possono essere assoggettati a procedure concorsuali diverse da quelle regolata dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX delgs.N.14/2019;

Non hanno fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ad alcuna crisi di sovraindebitamento;

Non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art.72 d.lgs. 14/2019;

Non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;

Hanno fornito documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

1) CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Le cause della crisi, risalgono all'anno 2007 allorchè entrambi i coniugi, dipendenti dell'azienda di famiglia "[redacted]" con sede in Ragusa, si trovarono disoccupati a seguito fallimento della società del febbraio 2007 ed al suicidio del titolare, [redacted] padre del signor [redacted], il quale non ha avuto la forza di sopravvivere alla crisi economica della società sfociata nel fallimento.

I coniugi fino a quella data potevano far fronte, con i due stipendi, agli impegni finanziari assunti per esigenze familiari che risalgono agli anni 2005-2006.

La mutata situazione reddituale e familiare dei coniugi, rispetto alla data di accensione dei prestiti personali, registra l'incapacità di sopportare gli impegni assunti in epoca in cui entrambi i coniugi potevano sostenere la rata dei finanziamenti accesi per far fronte alle esigenze familiari.

Nel 2007 la signora [redacted], per portare avanti la famiglia, intraprendeva un'attività commerciale con un negozio di calzature per bambini insieme alla sorella [redacted].

Per iniziare la nuova attività chiedeva alla B.A.P.R un credito di esercizio per disponibilità aziendale di euro 60.000,00 di cui euro 40.000,00 per credito di esercizio rimborsabile in n.28 rate trimestrali costanti di euro 1831,41 (84 mesi) comprensivi di interessi e capitale, garantito da fideiussione del cognato [redacted], del marito [redacted] e della sorella [redacted]

Il 18/06/2008, a causa della mancata regolarizzazione di n. 2 rate trimestrali scadute per euro 3.384,82, la B.A.P.R dà inizio agli atti giudiziari per il recupero coatto dell'intero credito.

In data 29/9/2008 a seguito decreto ingiuntivo N.646/2008 per euro 63.154,44, reso esecutivo in data 13/01/2009, il 50% del debito pari ad euro 34.345,59 comprensivo di spese legali, registrazione D.T. ed altre spese, veniva surrogato e addebitato al Fondo Rischi Consorzio Fidi "CONFIM" .

Il credito di cui sopra veniva ceduto dalla B.A.P.R alla Milo SPV S.r.l. e successivamente alla "La locam Gestione s.r.l , mandataria della Milo SPV s.r.l:

Il prestito chirografario convenzionato di complessivi euro 63.154,44 era così suddiviso:

a) Euro 41.401,72 di cui 37.750,15 residua sorte capitale ed euro 3.651,57 n.2 rate scadute).
b) Euro 21.752,22 per saldo debitore C/C bancario.

Sempre nel 2007, le signore [redacted] ottenevano dalla B.A.P.R l'apertura di n. 2 C/C bancari (C/C N. 1083743/65 e C/C N. 1083571/87) ed un prestito Confeserfidi.

In data 07/07/2008 con D.I. N.487/08, dichiarato esecutivo il 16/12/08, veniva chiesto il pagamento di euro 105.937,62 di cui il 50% a carico di [redacted], così suddiviso:

Euro 44.953,38 per saldo debitore C/C N.1083743/65

Euro 43.036,09 per saldo debitore C/C N. 1083571/87

Euro 17.948,15 prestito Confeserfidi (euro10.765,52 per residuo capitale ed euro 7.182,63 per n.5 rate scadute)

Importo dovuto da Algieri Stefania euro 52.969,00.

In virtù dei due decreti ingiuntivi, la B.A.P.R in data 09/03/2010, interveniva nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E N. 362/2008 + 12/2009 azionata nei confronti della signora [redacted] innanzi al Tribunale di Ragusa e definita nel 2017.

Dal progetto di distribuzione alla banca cedente veniva attribuita la somma di euro 8.729,65.

Pertanto, la somma complessiva dovuta dalla signora [redacted] alla Locam NPL Securitization S.r.l, al netto dell'incasso della procedura esecutiva, ammonta ad **euro 100.690,67**, come da nota di precisazione del credito del 31/7/2023.

Nel 2010, per non aggravare la situazione finanziaria, l'attività commerciale veniva chiusa come da cessazione attività documentata dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa.

Come si può evincere dai dati sopra esposti il merito creditizio non veniva per niente rispettato dalla B.A.P.R.

Nell'anno 2007 la B.A.P.R concedeva due prestiti fiduciari e l'accensione di n. tre C/C bancari.

Ad avvalorare il mancato rispetto del merito creditizio, l'esame del conto economico e dello stato patrimoniale dell'azienda che nel periodo 01/01/2007 al 31/07/2007 presentava ricavi per euro 64.090,38 a fronte di costi per euro 81.781,35, con una **perdita di euro 17.690,97.**

2)COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

La famiglia è composta da cinque persone di cui un figlio ancora studente delle superiori, un figlio all'università, , il figlio maggiore lavora in banca e può aiutare i genitori a pagare la rata mensile per il soddisfacimento dei creditori.

3) CAUSE E CIRCOSTANZE DELL'INDEBITAMENTO

La Sig.ra [redacted] disoccupata dal 28/01/2023 all'08/05/2023 ha percepito indennità di disoccupazione di euro 569,00 mensile;

Dall' 08/05/2023 ha ripreso a lavorare con contratto a tempo determinato presso [redacted] s.r.l di Ragusa, con compenso mensile di euro 911,35 nel mese di maggio, euro 936,52 nel mese di giugno ed euro 1.042,89 nel mese di luglio.

Il signor [redacted] risulta essere dipendente dal 2020 presso la [redacted] s.n.c con sede in Ragusa, C[redacted] e percepisce uno stipendio di euro 1.145,00 oltre assegno unico per due figli di euro 221,60. (Cfr. Modello 730 - Anni 2020 - 2021 – 2022).

La capacità finanziaria reale è di circa 1.200,00.

Che per far fronte alle esigenze familiari e dei figli le spese correnti mensili necessarie al mantenimento personale e dei figli ammontano ad €.1.840,00 come da dettaglio spese allegato.

Verificata la stretta connessione della situazione debitoria dei coniugi, si ritiene di presentare unica proposta di ammissione alla ristrutturazione debiti del consumatore.

CONSIDERATO

A - Che la situazione patrimoniale dei ricorrenti, alla data di presentazione della proposta, viene di seguito riassunta.

(1) VALORE STIMATO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

NESSUN BENE IMMOBILE POSSEDUTO.

(2) VALORE STIMATO DEL PATRIMONIO MOBILIARE.

Autovettura Renault Madus del 2004, intestata a [redacted] del valore di esiguo valore;

Motociclo del 2013 targato DZ 8363 intestato a [redacted], di esiguo valore.

Complessivamente il valore dell'attivo è quindi pari a zero.

***

B - VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

Per quanto riguarda la posizione debitoria dei sig.ri [redacted] è necessario effettuare una distinzione tra le posizioni debitorie in comune (sorte in vigenza del rapporto matrimoniale) in comune e quale siano le posizioni:

POSIZIONI DEBITORIE IN COMUNE TRA I RICORRENTI

Passivo	Valore Iniziale
AK Nordic AB	9.636,02
Totale posizione passiva in comune	9.636,02

SITUAZIONE PERSONALE SIG.[redacted]

La posizione personale è costituita allo stato dai seguenti debiti:

Riscossione Sicilia	10.828,26
Italo SPV s.r.l	9.319,60
MB credit solution s.p.a oggi Revalea s.p.a	17.799,42
totale	37.947,28

***

SITUAZIONE PERSONALE DELLA SIG.R[redacted]

La posizione personale è costituita allo stato di ulteriori posizioni ed in particolare:

Riscossione Sicilia s.p.a	2.073,73
Blue Factor s.p.a residuo pignor. Presso terzi	5.329,24
Residuo B.A.P.R oggi LOCAM NPL s.r.l per debiti attività commerciale cessata nel 2010	110.175,78
Totale Passivo personale Sig.ra Algieri	**117.578,75**

La AK Nordic AB- succursale per l'Italia in data 31/07/2023 ha notificato alla [redacted].r.l , datore di lavoro del signor [redacted], atto di pignoramento presso terzi dello stipendio fino a concorrenza di euro 8.936,35.

L'udienza fissata per il giorno 09/10/2023 è stata rinviata al mese di gennaio 2024.

Per quanto attiene alla qualifica di "consumatore" e la definizione di "imprenditore cessato", il CCII declina una nuova definizione di consumatore nell'art.2, comma 1, lett.e): "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta".

È un'estensione coerente con la nozione di consumatore prevista dal Codice del consumo, che sembra voler esprimere un mutamento di rotta facendo rientrare nella nuova procedura anche il

c.d. "debito promiscuo", ossia derivante da obbligazioni aventi carattere sia personale o familiare, sia imprenditoriale o professionale,

Sentenze favorevoli quella del Tribunale di Napoli Nord del 12/11/2022, del Tribunale di Spoleto del 23/12/2022, del Tribunale di Reggio Emilia del 20/10/2022 ed altre.

Il Tribunale di Napoli Nord si è espresso introducendo attraverso l'interpretazione sistematica ed organica delle norme, una nozione innovativa di consumatore sulla base del principio di "esclusività".

In particolare, è consumatore l'imprenditore cessato quando:

- Abbia assunto obbligazioni solo per interessi di natura personale;
- Regoli con il piano debiti inerenti alla propria attività di impresa e i propri bisogni di natura personale e familiare, nel caso in cui lo squilibrio patrimoniale ed economico, sia derivato esclusivamente, in ottica eziologica, da obbligazioni assunte per realizzare interessi di natura personale o familiare determinando in questo modo una insolvenza qualificata.
- Non abbia più la qualifica di imprenditore e, quindi, non svolga più attività di impresa e con il piano regoli debiti sia personali che di impresa.

D'altra parte, è inammissibile la domanda subordinata di concordato minore in considerazione del fatto che, come emerge dalla chiara lettura dell'art.33 co.4 CCII "è inammissibile la domanda di accesso al concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal Registro delle imprese".

Nel caso in esame la signora [redacted], titolare di un'azienda individuale cancellata dal Registro delle imprese dal 2010, ha successivamente svolto solo attività di lavoro dipendente anche se saltuario.

Si precisa, che l'attività di impresa minore era stata svolta solo a scopo familiare per il mantenimento della famiglia e del marito disoccupato, come già sopra esposto.

Ci troviamo di fronte ad un indebitamento del nucleo familiare dove le esposizioni dei singoli finiscono per sovrapporsi ed influenzarsi tanto da condizionarsi in modo reciproco.

Né può farsi ricorso alla liquidazione controllata per mancanza di beni mobili e immobili.

***

Le spese familiari annue risultano le seguenti:

Fitto locazione immobile	euro	4.800,00
Gas	euro	450,00
Energia elettrica	euro	1.500,00
Benzina per moto e auto in comodato d'uso	euro	2.900,00
Fitto università figlio	euro	2.400,00
Libri scolastici	euro	200,00
Condominio	euro	700,00
Schede telefoniche	euro	480,00
Alimenti	euro	8.500,00
Medicinali	euro	150,00
TOTALE	euro 22.080,00 *12= 1.840,00 mensili	

Al fine di un utile riscontro, la scrivente ha verificato la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare simile a quello dei ricorrenti, come risulta dalle Statistiche Istat, per l'anno 2021 la spesa media mensile è di euro 2.439,00.

POSIZIONE E REDDITO ANNUALE

Reddito lavoro dipendente [redacted]ni	euro 12.891,00
Reddito lavoro dipendente [redacted]	euro 10.139,00
Totale reddito lavoro dipendente	euro 23.030,00
Spese famiglia	euro 22.080,00

Somma residua euro 950,00 / 12= 80,00 mensile

Tutto ciò premesso le parti ricorrenti, Sig.ra [redacted] e Sig. [redacted],

considerato che non ci sono creditori muniti di privilegio speciale e si tratta di debiti sorti negli anni 2005-2006-2007,

PROPONGONO

La soddisfazione dei creditori di poco superiore al 10% in 5 anni.

Totale proposta: 16.617,00

Di cui euro 15.000,00 da entrambi i coniugi ed euro 1.617,00 dal figlio [redacted] in contanti all'atto dell'omologa, oltre le spese della procedura e compenso advisor e gestore.

La Rata di euro 277,00 verrà pagata mensilmente con l'aiuto del figlio [redacted].

Nessun maggior vantaggio potrebbe derivare ai creditori dalla mancata accettazione del suddetto piano proposto.

Si ritiene ragionevole che tale somma possa essere messa a disposizione dei creditori in quanto lo stipendio annuo di entrambi i coniugi ammonta ad euro 23.030,00 e le spese di famiglia ammontano ad euro 22.080,00 annue.

La spesa media mensile è di euro 1.840,00 contro il totale reddito mensile di lavoro dipendente di euro 1.920,00.

I signori [redacted] e [redacted] chiedono, in alternativa alla ristrutturazione debiti del consumatore, di poter accedere alla "Liquidazione Controllata".

Il piano del consumatore proposto risulta più conveniente rispetto alla "Liquidazione Controllata" che prevede il soddisfacimento dei creditori con la trattenuta di 1/5 dello stipendio per tre anni, per cui la somma spettante ai creditori sarebbe inferiore a quella proposta con il piano, oggi, presentato.

Pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art.67 del D.lgs. n.14-2019, i ricorrenti hanno predisposto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore con l'ausilio dell'advisor dott.ssa Giovanna Scifo.

Il piano è stato attestato dal dott. Devid Guccione, quale professionista facente funzione dell'Organismo di composizione della crisi .

Tutto ciò premesso, gli scriventi [redacted] e [redacted]

CHIEDONO

Che l'ILL.mo Giudice del Tribunale di Ragusa, ritenuta ammissibile la presente proposta ed il correlato piano di ristrutturazione debiti del consumatore, essendo sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per come si legge nell'attestazione del gestore della crisi sulla fattibilità e la convenienza, voglia:

" in via preliminare ":

disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero essere instaurati, pregiudicando la fattibilità del piano, disporre altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul reddito dei consumatori, nonchè ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del reddito fino alla conclusione del presente procedimento.

Infine, per come attestato dal gestore, non esistono cause ostative soggettive ed i ricorrenti sono meritevoli di veder omologato il piano, dato che la situazione di grave indebitamento non è stata causata da colpa grave, malafede o frode, ma dalla difficoltà di mantenere la famiglia con il solo reddito di lavoro percepito.

Pertanto, la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Autorizza la segreteria del tribunale all'invio delle comunicazioni al seguente indirizzo:

pec: occ@pec.odcecragusa.it

Con osservanza

[redacted]

[redacted]

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE FALLIMENTARE

RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Alla proposta di piano di ristrutturazione debiti del consumatore ex art. 67 D. Lgs. N. 14/2019

****

PROFESSIONISTA GESTORE DELLA CRISI: DOTT. DEVID GUCCIONE

DEBITORI ISTANTI: [redacted] E [redacted]

INDICE

NOTE PRELIMINARI E PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

I. ANALISI DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

II. ATTIVITÀ DI VERIFICA: ACCESSO A BANCHE DATI E ALTRE VERIFICHE DELL'OCC

III. IL PASSIVO E LE POSIZIONI DEBITORIE DELL'ISTANTE

IV. LE SPESE DI PROCEDURA E IL COMPENSO DELL'OCC

V. ATTIVO PATRIMONIALE DISPONIBILE E FABBISOGNO PER IL SOSTENTAMENTO

VI. IL PIANO DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

VII. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE DECISIONI

VIII. INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

IX. ATTI DI DISPOSIZIONE E RESOCONTO SOLVIBILITÀ ULTIMO QUINQUENNIO

X. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

XI. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

NOTE PRELIMINARI E PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Il sottoscritto Dott. Devid Guccione, Dottore Commercialista con studio in Modica nella Via Pietro Nenni n. 37, nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento in data 14/09/2023 nell'ambito del procedimento 24/2023 al fine di redigere la relazione di cui all'art. 67 D. Lgs. 14/2019.

PREMESSO

- Che nell'ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale e con rateazioni, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;
- Che il debitore istante deve proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo e occorre che il debitore dia conto di tutta la propria consistenza patrimoniale e che indichi elementi tali da far ritenere che il piano di ristrutturazione dei debiti che egli propone sia realizzabile;
- Che il requisito oggettivo necessario ai fini dell'ammissione alla procedura è lo stato di sovraindebitamento così come individuato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 14/2019;

- Che la procedura è disciplinata da un insieme di disposizioni e in particolare dagli artt. 67 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019.

VERIFICATO

Che lo scrivente ha potuto verificare che i signori [redacted]

- ✓ si trovano in una situazione di sovraindebitamento;
- ✓ non sono soggetti a procedure diverse da quelle regolate dal Capo II, Sezione I del D.lgs. n. 14/2019;
- ✓ non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la proposta di ristrutturazione di cui alla presente relazione né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte né hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- ✓ si sono impegnati personalmente e attraverso il professionista nominato con funzione di ADVISOR a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;
- ✓ non hanno violato l'art. 69, comma 2;

<u>I presupposti per l'accesso alla procedura sono quindi risultati tutti soddisfatti.</u>

I. ANALISI DELLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I debitori proponenti sono la Sig.ra [redacted], nata a Ragusa (RG) il [redacted] - C.F. [redacted] - ed il Sig. [redacted], nato a Ragusa (RG) il [redacted] - C.F. [redacted] – entrambi residenti in Ragusa (RG) nella Via [redacted] n. [redacted], coniugati in regime di comunione dei beni.

Le cause della crisi risalgono all'anno 2007 allorché entrambi i coniugi, dipendenti dell'azienda di famiglia "[redacted]", con sede in Ragusa, si trovarono disoccupati a seguito fallimento della società nel febbraio 2007 ed al suicidio del titolare, [redacted], padre del signor [redacted] il quale non ha avuto la forza di sopravvivere alla crisi economica della società sfociata nel fallimento.

I coniugi fino a quella data potevano far fronte, con i due stipendi, agli impegni finanziari assunti per esigenze familiari che risalgono agli anni 2005-2006.

La mutata situazione reddituale e familiare dei coniugi, rispetto alla data di accensione dei prestiti personali, registra l'incapacità di sopportare gli impegni assunti in epoca in cui entrambi i coniugi potevano sostenere la rata dei finanziamenti accesi.

II. ATTIVITÀ DI VERIFICA: ACCESSO A BANCHE DATI E ALTRE VERIFICHE DELL'OCC

Lo scrivente procederà a relazionare circa la proposta formulata dai coniugi istanti al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ed analizzare la fattibilità del piano di ristrutturazione e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria.

In particolare, lo scrivente ha provveduto ad analizzare la documentazione, di parte:

- Relazione accompagnatoria alla richiesta di nomina del gestore;
- Nomina gestore crisi OCC Ragusa;
- Modello 730 congiunto 2021, 2022 e 2023;
- Visura Catastale e Ipocatastale;
- Visura PRA;
- Visura Centrale Rischi BI;
- Contratti bancari di mutuo e finanziamento;
- Stato di famiglia e residenza;
- Cedolini paga.

Lo scrivente ha convocato i ricorrenti, alla presenza del professionista con funzione di *advisor* Dott.ssa Scifo Giovanna, per avere le informazioni necessarie all'istruzione del procedimento.

Lo scrivente ha, quindi, verificato e riscontrato le informazioni ricevute attraverso l'accesso agli archivi dei dati registrati presso:

- Centrale di Allarme Interbancaria presso la BI
- Inps
- Agenzia Entrate Riscossione
- Comune di Ragusa
- Centrale Rischi presso la BI
- PRA
- Catasto terreni e fabbricati
- AK Nordic AB
- Blue Factor SPA
- Banca Agricola Popolare di Ragusa
- Locam NPL Srl

III. IL PASSIVO E LE POSIZIONI DEBITORIE DELL'ISTANTE

Per quanto riguarda le esposizioni debitorie dei coniugi istanti è necessario effettuare una distinzione tra le posizioni debitorie in comune (sorte in vigenza del rapporto matrimoniale) e quelle personali:

- Posizioni debitorie in comune tra i ricorrenti

Creditore	Importo
AK Nordic AB	€ 9.636,02

- Situazione personale [redacted]

Agenzia Entrate Riscossione	€ 10.828,26
Italo SPV SRL	€ 9.319,60
MB credit Solution SPA oggi Revalea SPA	€ 17.799,42
Totale	€ 37.947,28

- Situazione personale [redacted]

Agenzia Entrate Riscossione	€ 2.073,73
Blue Factor SPA residuo pignor. Presso terzi	€ 5.329,24
Residuo B.A.P.R oggi LOCAM NPL S.r.l per debiti attività commerciale cessata nel 2010	€ 110.175,78
Totale	€ 117.578,75

La AK Nordic AB - succursale per l'Italia - in data 31/07/2023 ha notificato alla Iblea Sale S.r.l, datore di lavoro del signor [redacted] atto di pignoramento presso terzi dello stipendio fino a concorrenza di € 8.936,35.

IV. LE SPESE DI PROCEDURA E IL COMPENSO DELL'OCC

Le spese di procedura previste nel piano, come risulta dal preventivo comunicato ed accettato dai debitori istanti, sono le seguenti:

OCC € 2.500,00 comprensivi di IVA

V. ATTIVO PATRIMONIALE DISPONIBILE E FABBISOGNO PER IL SOSTENTAMENTO

La situazione patrimoniale dei ricorrenti, alla data di presentazione della proposta, viene di seguito riassunta.

STIMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

- Nessun bene posseduto

STIMATO DEL PATRIMONIO MOBILIARE

- Autovettura Renault Modus del 2004, intestata a [redacted] di esiguo valore;
- Motociclo del 2013 targato [redacted] intestato a [redacted] di esiguo valore

Complessivamente il valore dell'attivo è quindi pari a zero

- **Nucleo familiare: disponibilità reddituali e fabbisogno per il sostentamento**

La Sig.ra [redacted], disoccupata dal 28/01/2023 al 08/05/2023, ha percepito una indennità di disoccupazione di € 569,00 mensili; dal 08/05/2023 ha ripreso a lavorare con contratto a tempo determinato presso "[redacted] S.r.l di Ragusa, con compenso netto mensile di € 911,35 nel

mese di maggio 2023, € 936,52 nel mese di giugno 2023 ed € 1.042,89 nel mese di luglio 2023.

Il signor [redacted] risulta essere dipendente dal 2020 presso la [redacted] con sede in Ragusa, C[redacted] e percepisce uno stipendio netto mensile di € 1.145,00 oltre assegno unico per due figli di € 221,60, come desumibile dai Modelli 730 per gli anni 2020, 2021 e 2022.

La famiglia è composta da cinque persone di cui un figlio ancora studente delle superiori ed un figlio all'università, da appena un anno; il maggiore lavora in banca e può aiutare i genitori a pagare la rata mensile per il soddisfacimento dei creditori.

Per far fronte alle esigenze familiari le spese correnti annuali necessarie al mantenimento personale e dei figli ammontano ad € 1.840,00 mensili (cioè € 22.080,00 diviso 12 mensilità) come da dettaglio:

Canone di locazione immobile di abitazione	€ 4.800,00
Consumo di gas per riscaldamento	€ 450,00
Consumi elettrici	€ 1.500,00
Benzina per i mezzi	€ 2.900,00
Canone di locazione figlio iscritto all'università	€ 2.400,00
Materiale per studio	€ 200,00
Spese condominiali	€ 700,00
Utenze telefoniche	€ 480,00
Spese per alimenti	€ 8.500,00
Spese per medicinali	€ 150,00
TOTALE	€ 22.080,00

Al fine di un utile riscontro, la spesa media mensile necessaria per il mantenimento di un nucleo familiare simile a quello dei ricorrenti, come risulta dalle Statistiche Istat per l'anno 2021, è di € 2.439,00.

Riassumendo:

Reddito annuale lavoro dipendente [redacted]	€ 12.891,00
Reddito annuale lavoro dipendente [redacted]	€ 10.139,00
Totale redditi da lavoro dipendente	€ 23.030,00
Spese famiglia	€ 22.080,00
Somma residua a disposizione	€ 950,00 / 12= € 80,00 mensile

VI. IL PIANO DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

La procedura è finalizzata a realizzare l'immediata esdebitazione del debitore consumatore, purché meritevole, secondo le modalità di ristrutturazione dei suoi debiti che egli può liberamente progettare.

I coniugi istanti propongono la soddisfazione dei creditori di poco superiore al 10% in 5 anni.

Totale proposta: € 16.617,00

Di cui € 15.000,00 da entrambi i coniugi ed € 1.617,00 dal figlio [redacted] all'atto dell'omologa, oltre le spese della procedura e compenso di advisor e gestore.

La Rata di € 277,00 verrà pagata mensilmente con l'aiuto del figlio [redacted]

Nessun maggior vantaggio potrebbe derivare ai creditori dalla mancata accettazione del suddetto piano proposto.

L'unica via alternativa sarebbe il pignoramento presso terzi dello stipendio da parte di un solo creditore che vedrebbe non soddisfatti gli altri creditori.

Si ritiene ragionevole che tale somma possa essere messa a disposizione dei creditori in quanto lo stipendio di entrambi i coniugi ammonta ad € 23.030,00 e le spese di famiglia ammontano ad € 22.080,00.

La spesa media mensile è di € 1.840,00 contro il totale reddito mensile di lavoro dipendente di € 1.920,00.

I signori [redacted] e [redacted] chiedono, in alternativa alla ristrutturazione debiti del consumatore, di poter accedere alla "Liquidazione Controllata".

VII. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE DECISIONI

Come accennato le cause dell'indebitamento sono dovute alle negative vicissitudini familiari e lavorative come esposte dai coniugi:

Nel 2007 la signora [redacted], per far fronte ai bisogni della famiglia, intraprendeva un'attività commerciale consistente nell'apertura di un negozio di calzature per bambini insieme alla sorella [redacted]

Per iniziare la nuova attività chiedeva alla B.A.P.R un credito di esercizio per disponibilità aziendale di € 60.000,00 di cui € 40.000,00 per credito di esercizio rimborsabile in n. 28 rate trimestrali costanti di € 1831,41 (84 mesi) comprensivi di interessi e capitale, garantito da fideiussione del cognato [redacted], del marito [redacted] e della sorella [redacted].

Il 18/06/2008, a causa della mancata regolarizzazione di n. 2 rate trimestrali scadute per € 3.384,82, la B.A.P.R, dopo aver dato comunicazione del passaggio a sofferenza, dà inizio agli atti giudiziari per il recupero coatto dell'intero credito.

In data 29/9/2008 a seguito decreto ingiuntivo N.646/2008 per € 63.154,44, reso esecutivo in data 13/01/2009, il 50% del debito pari ad € 34.345,59 comprensivo di spese legali, registrazione D.T. ed altre spese, veniva surrogato e addebitato al Fondo Rischi Consorzio Fidi "CONFIM".

Il credito di cui sopra veniva ceduto dalla B.A.P.R alla Milo SPV S.r.l. e successivamente alla società Locam Gestione S.r.l quale mandataria della Milo SPV S.r.l.

Il prestito chirografario convenzionato di complessive € 63.154,44 era così suddiviso:

a) € 41.401,72 di cui € 37.750,15 residua sorte capitale ed € 3.651,57 (n. 2 rate scadute).

b) € 21.752,22 per saldo debitore C/C bancario.

Sempre nel 2007, le signore [redacted] e [redacted] ottenevano dalla B.A.P.R l'apertura di n. 2 C/C bancari (C/C N. 1083743/65 e C/C N. 1083571/87) ed un prestito convenzionato con Confeserfidi.

In data 07/07/2008 con D.I. N.487/08, dichiarato esecutivo il 16/12/08, la banca intimava il pagamento di € 105.937,62 di cui il 50% a carico di [redacted] così suddiviso:

- € 44.953,38 per saldo debitore C/C N.1083743/65
- € 43.036,09 per saldo debitore C/C N. 1083571/87
- € 17.948,15 prestito Confeserfidi (€ 10.765,52 per residuo capitale ed € 7.182,63 per n. 5 rate scadute)

Importo dovuto da [redacted] € 52.969,00.

In virtù dei due decreti ingiuntivi, la B.A.P.R in data 09/03/2010, interveniva nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E N. 362/2008 +

12/2009 promossa nei confronti della signora [redacted] innanzi al Tribunale di Ragusa e definita nel 2017. Dal progetto di distribuzione alla banca cedente veniva attribuita la somma di € 8.729,65.

Pertanto, la somma complessiva dovuta dalla signora [redacted] alla Locam NPL S.r.l ammonta, al netto dell'incasso della procedura esecutiva, ad € 110.690,67, come da nota di precisazione del credito del 12/12/2023.

Nel 2010, per non aggravare la situazione finanziaria, l'attività commerciale veniva chiusa come da cessazione attività documentata dall'Agenzia delle Entrate di Ragusa.

VIII. INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie e patrimoniali dei ricorrenti, i quali non possiedono beni prontamente liquidabili

IX. ATTI DI DISPOSIZIONE E RESOCONTO SOLVIBILITÀ ULTIMO QUINQUENNIO

Non risultano atti di dismissione del patrimonio per entrambi i coniugi negli ultimi 5 anni.

X. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il piano del consumatore proposto risulta più conveniente rispetto alla "Liquidazione Controllata" che prevede il soddisfacimento dei creditori con la trattenuta di 1/5 dello stipendio per tre anni, per cui la somma spettante ai creditori sarebbe inferiore a quella proposta con il piano presentato.

XI. CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Ai fini del perfezionamento della proposta, lo scrivente professionista è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata. A conclusione della presente relazione particolareggiata, il sottoscritto professionista

Rilevato

- ✓ che è stata esaminata la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 D.Lgs. 14/2019;
- ✓ che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- ✓ che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dall'Anagrafe Tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli messi a disposizione dai creditori

Ritenuto

- ✓ che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori e dall'Advisor consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- ✓ che i dati esposti nella domanda trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati nelle banche dati;
- ✓ che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei coniugi istanti sovraindebitati;

- ✓ che l'elenco nominativo dei creditori, come riscontrato, consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 78 comma 2 CCI e

ATTESTA

La ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta che i coniugi istanti intendono sottoporre al giudizio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria degli istanti e si fonda su ipotesi realistiche,

Con osservanza

Modica, 18/12/2023

Il Professionista

SEZIONE A COMMERCIALISTA DOTT. COMM. Devid Guccione n° 456